

COMUNE DI
MONTALBANO ELICONA



COMUNE DI MONTALBANO ELICONA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PUBBLICI SPETTACOLI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI E I TRATTENIMENTI PUBBLICI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali e/o luoghi di pubblico spettacolo, quale organo collegiale amministrativo perfetto, previsto dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, a sua volta modificato dal D.P.R. 06 novembre 2002 n. 293.

ART. 2

Attività disciplinata

La Commissione Comunale tecnica di vigilanza, incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi e locali sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti, ferme le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti o in quello dei geometri, che attesta la rispondenza del locale oppure dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e successive modifiche.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n.635, per valutare l'idoneità e locali sede di pubblico trattenimento e spettacolo, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per quegli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione di vigilanza sia quella provinciale o comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. E' sempre prescritta la verifica della Commissione provinciale di vigilanza e sono fuori dal campo di applicazione del presente regolamento i seguenti casi:

- a) quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- b) quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

ART. 3

Spettacoli e manifestazioni varie temporanee senza strutture per il pubblico

Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), esclusi dal campo di applicazione di cui all'art.1, comma 1, del decreto ministeriale 19 agosto 1996, ovvero questi risultino privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico ed in ogni caso in cui vi sia la presenza di palchi o pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a cm. 80, ovvero si usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, è fatto obbligo al richiedente di allegare alla domanda la idoneità statica delle strutture allestite ed il corretto montaggio delle stesse, nonché la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

ART. 4

Spettacoli e manifestazioni varie temporanee presso locali non adibiti a pubblico spettacolo

Nei casi in cui lo spettacolo o la manifestazione si svolge presso edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.), alla domanda va allegata oltre il nulla osta del proprietario della struttura o di chi ne abbia la gestione, anche la documentazione tecnica attestante l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato.

Art. 5

Composizione della Commissione

La Commissione comunale di vigilanza è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico o suo delegato;
- d) Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) n. 1 esperto in elettrotecnica, da richiedere a cura del Presidente all'Ordine degli Ing. della Provincia di Messina, qualora non fosse presente nell'ambito del territorio Comunale. Per garantire il regolare funzionamento della Commissione comunale di vigilanza si prevede la nomina di un supplente del componente esterno effettivo esperto in elettrotecnica.

Si prevede, altresì, la possibilità di nominare di volta in volta un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, a seconda delle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici elettromeccanici o elettronici quando siano impiegati nello spettacolo da verificare.

Possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un dipendente dell'area Vigilanza designato dal Responsabile.

ART. 6

Nomina e durata della Commissione

La Commissione Comunale di vigilanza viene nominata con decreto del Sindaco e rimane in carica per tre anni . Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994 n. 444, la Commissione è prorogata per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 7

Compiti della Commissione

Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene di locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ART. 8

Spese per il funzionamento della Commissione

Ai componenti esterni della Commissione non dipendenti dell'Amministrazione Comunale spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un gettone di presenza onnicomprensivo il cui importo sarà determinato dalla G.C. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a totale carico di chi ne richiede l'intervento. Il richiedente è tenuto ad effettuare un versamento il cui importo viene determinato in **€. 100,00**

(cento/00) (tale importo potrà essere aggiornato con atto di G.C.).

Detta somma deve essere pagata mediante versamento tramite conto corrente postale in favore del Comune prima dell'esame progetto.

Sono escluse dal pagamento della somma di cui sopra le associazioni civili e religiose.

ART. 9

Funzionamento e atti della Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare a cura del segretario della Commissione a tutti i componenti con indicati: il giorno, l'ora, la sede ovvero il luogo della verifica, gli argomenti da trattare e con i documenti da verificare allegati.

L'avviso deve essere spedito:

- almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione ;
- almeno dieci giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione).

ART. 10

Rilascio del parere

Il parere tecnico della Commissione, come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante, deve essere reso per iscritto (verbale di sopralluogo dei componenti della Commissione comunale tecnica di vigilanza sui locali e/o di pubblico spettacolo) e adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Il verbale deve essere motivato, in fatto ed in diritto e sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

La segreteria della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei pareri, raccogliendoli annualmente in apposito raccoglitore.

Gli atti della Commissione sono comunicati dalla segreteria al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

ART. 11

Domande dirette ad ottenere licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. – R.D. n. 773/1931 nonché verifica dell'agibilità di cui all'art. 80 del predetto T.U.L.P.S.

Le domande inerenti gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 nonché quelle per la verifica di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, devono essere formulate con istanza redatta in conformità alla legge sul bollo, dirette al Responsabile del Servizio e devono essere inviate per posta ovvero presentate direttamente a questo Comune, almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Ogni domanda, perché risulti completa e procedibile deve contenere:

- a) *generalità complete, codice fiscale e fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validità) del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita I.V.A. o codice fiscale;*
- b) *indicazione del luogo e/o del locale ove intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;*
- c) *programma dettagliato della manifestazione;*
- d) *giorno ed ora in cui l'allestimento della struttura o del locale sarà pronto per essere sottoposto a verifica da parte dei componenti della Commissione.*

Contestualmente alla presentazione o alla trasmissione della domanda devono essere prodotti tutti i documenti e fornite le notizie descritte nell'allegato 1 del presente regolamento, al fin di consentire alla Commissione la valutazione della stessa.

Tutti i documenti da presentare devono essere in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'Albo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e/o delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa.

ART. 12

Manifestazioni abusive

Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni, anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in mancanza di titolo autorizzatorio in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 13

Revoca

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con Ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

ART. 14

Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge.

ALLEGATO N. 1

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI E I TRATTENIMENTI PUBBLICI

Notizie e documentazione da fornirsi a cura del responsabile della manifestazione

1) NOTIZIE: i punti di cui alle lettere b), c), d) non riguardano spettacoli viaggianti, parchi di divertimento (giostre - lunapark)

a) nell'area della manifestazione sono predisposti n. _____ di adeguati e idonei mezzi di estinzione;

b) le uscite di sicurezza verranno mantenute sgombre da ogni possibile ostacolo che possa compromettere un adeguato esodo;

c) sono messi a disposizione del pubblico per tutta la durata della manifestazione i servizi igienici in n.

_____, di cui n. _____ per i portatori di handicap, così dislocati:

d) nel corso della manifestazione:

NON AVVIENE preparazione, somministrazione di alimenti e bevande.

AVVIENE preparazione, somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto allega alla presente, domanda diretta ad ottenere autorizzazione sanitaria temporanea.

NON È PREVISTO l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

È PREVISTO l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi (altoparlanti, microfoni, impianti musicali),

dalle ore _____ alle ore _____ de_ giorn_ _____.

Si assicura comunque che le emissioni sonore derivate non supereranno i limiti previsti dalla normativa vigente.

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE all'interno di una struttura/tensostruttura chiusa.

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE all'interno di una struttura (tipo ballo a palchetto) aperta ai lati.

2) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA REDATTA DA TECNICI ABILITATI O DA DITTE ABILITATE

a) calcoli di stabilità delle strutture;

b) verbali di prova di carico 600 Kg/mq;

c) copia dichiarazione del produttore dei materiali costituenti la struttura e il relativo arredamento, attestante la conformità degli stessi alla reazione al fuoco di cui ai Decreti del Ministero dell'Interno vigenti in materia;

d) relazione tecnica descrittiva del locale e/o impianto, planimetria in scala 1:200, progetto di tutti gli impianti elettrici realizzati e di quelli termici (redatti da tecnico abilitato);

e) dichiarazione ai sensi del D.M. 37/2008 degli impianti elettrici e termici, resa dalla ditta installatrice, se abilitata alla certificazione, oppure da altra ditta purché abilitata, iscritta all'albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A., corredata da copia della visura camerale di iscrizione;

f) collaudo impianti elettrici e termici redatto da tecnico abilitato;

g) planimetria quotata descrittiva dell'area, delle strutture e del loro posizionamento all'interno dell'area.

Se la manifestazione è realizzata in ambienti chiusi:

h) calcolo illuminotecnico relativo all'illuminazione di sicurezza ove venga dimostrato un illuminamento pari a 5 lux nelle vie di esodo e pari a 3 lux nelle altre zone. Tali rilievi

devono essere riferiti ad un metro dal piano di calpestio. L'impianto dovrà essere certificato ai sensi del D.M. 37/2008 ed essere collaudato da tecnico abilitato.

Data _____

FIRMA